REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI

N di repertorio in data
Contratto in forma pubblico-amministrativa, che si stipula tra il Ministero della Difesa -
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali – C.F. 97459060584 e la ditta,
con sede inC.F in seguito alla procedura aperta in ambito
comunitario per l'appalto del servizio di manovalanza occasionale ed urgente connessa e
non ai trasporti con utilizzo di attrezzature tecniche di proprietà o in disponibilità della Ditta
(carrelli elevatori, bravette, scale, materiali per montaggio e smontaggio mobili e pareti
attrezzate, attrezzature per la movimentazione di casseforti) ed eventuale fornitura di
materiali da imballaggio di proprietà o in disponibilità della Ditta (casse, scatoloni, pluriball,
nastri e carta da imballaggio) per esigenze centrali del Ministero della Difesa per l'anno
2021, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016.
Importo presunto in ragion d'anno €
(/) I.V.A. esclusa.
ESIGENZA:
CIG:
L'anno 2021 (duemilaventuno) addì() del mese di, in ROMA
presso la Sezione dell'Ufficiale Rogante della Direzione Generale di Commissariato e di
Servizi Generali (in seguito più semplicemente denominata COMMISERVIZI), sita in
Piazza della Marina, 4 – innanzi a me Funzionario Amministrativo
Ufficiale Rogante autorizzato a ricevere atti di interesse di detta Direzione Generale con
O.d.Gsenza l'assistenza dei testimoni alla quale le parti contraenti
appresso indicate, con il mio assenso, hanno rinunciato di comune accordo.
SONO COMPARSI
Dirigente Dott.ssa, in qualità di Capo della III^ Divisione di

COMMISERVIZI in rappresentanza dell'Amministrazione della Difesa, giusta quanto risulta

il

dal D.M. di	;il Sig	, nato	il	a, in
qualità di	della D	itta		come risulta da
	Pl	REMESSO		
che nella procedura	aperta in ambito com	unitario del gior	no del m	iese di
dell'anno 2020 (due	emilaventi), come risul	lta da verbale di ş	gara n	di repertorio di
detto giorno e succe	essiva riapertura in data	e dal d	ecreto di aggiud	icazione definitiva
n del _	, la ditta	è 1	rimasta aggiudic	ataria dell'appalto
del servizio di mano	ovalanza occasionale ed	d urgente conness	a e non ai traspo	orti per le esigenze
periferiche del Mini	stero della Difesa			
Con il presente atto	o, che varrà quale pub	blico strumento, i	i suddetti compa	arenti convengono
quanto segue				
ARTICOLO 1)				
Le premesse fanno j	parte integrante del pre	sente contratto		-
ARTICOLO 2) OC	GGETTO DEL CONT	TRATTO E OBB	LIGHI DELLA	A DITTA
La ditta si obbliga a	fornire prestazioni di	manovalanza per	operazioni di ca	rattere occasionale
ed urgente, compre	se le attività di movin	nentazione con pr	roprie attrezzatu	re tecniche che si
impegna a detenere	nella piena disponibilit	à, per gli Enti e i I	Reparti di cui all'	'elenco in allegato
1				
Gli operai dipendon	o, secondo quanto prev	isto dal Contratto	Nazionale di La	avoro, dalla ditta e
non hanno, né po	otranno pretendere di	avere nessun i	capporto diretto	o indiretto con
l'Amministrazione.				
La ditta dovrà d	comunque garantire	che gli operai	risultino di p	pieno gradimento
dell'Amministrazion	ne anche sotto il profilo	o della sicurezza n	nilitare	
Sarà applicato il CO	CNL per il personale d	ipendente da imp	rese esercenti in	appalto per conto
dell'Amministrazion	ne della difesa stipula	to presso il Minis	stero del Lavoro	e delle politiche
Sociali il 20/07/200	1 e successive modifiel	he.		

Il servizio sarà regolato dal Regolamento Speciale Appalti Difesa per i contratti stipulati dall'A.D. di cui al D.P.R. 15.11.2012, n.236 pubblicato sulla G.U. n. 5 del 7 gennaio 2013, per quanto applicabile, che forma parte integrante del presente contratto, benché non allegatovi, a norma dell'articolo 99 del Regolamento dell'Amministrazione e la Contabilità Generale dello Stato, ma che la ditta dichiara di ben conoscere ed accettare. ----------

ARTICOLO 3) VALORE DEL CONTRATTO -----

Al presen	ite	contratto	"a qua	antità	indeterm	ninata	i" per l'acqu	uisizione d	lei serv	izi	vie	ne
attribuito	il	valore	presunt	to -	periodo	1°	gennaio/31	dicembre	2021	-	di	€
					(_			/) I.V.A	. es	clus	a.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice e dell'art. 207 del decreto legge n. 34 del 19/05/2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", cosiddetto "Decreto Rilancio", pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.I. n. 128 del 19/05/2020 (S.O. n. 21), è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione secondo le disposizioni ivi contenute (nella misura del 30,00% sul valore presunto del contratto sopra indicato e subordinata alla costituzione di una garanzia). L'inizio della prestazione di cui al citato art. 35 è da intendersi coincidente con la data dall'effettivo inizio delle lavorazioni relative al contratto. La ripartizione di detto valore fra i vari enti è riportata nel sopra citato allegato 1. Il valore sopraccitato è puramente indicativo, pertanto, la Ditta non potrà avanzare pretese di sorta qualora, durante la validità del contratto stesso, venissero richieste dall'Amministrazione prestazioni comportanti spese per un importo inferiore. -------

ARTICOLO 4) DURATA DEL CONTRATTO -----

- Il presente contratto diverrà esecutivo a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione, da
 parte della Ditta, tramite posta certificata, con la quale l'Amministrazione le avrà partecipato
 l'avvenuta approvazione e registrazione nei modi di legge del contratto stesso e scadrà il 31
 dicembre 2021. -------
- Alla scadenza è prevista la possibilità, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, di ricorso alla procedura negoziata nell'anno successivo alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, alle stesse analoghe condizioni di cui al progetto

	specifico in Allegato 2 al presente contratto redatto dalla ditta in accordo alle linee guide
	prospettate dall'Amministrazione.
3.	L'Amministrazione, in occasione della scadenza annuale, si riserva la facoltà di disporre una
	proroga del contratto di massimo 6 mesi ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016.
Αŀ	RTICOLO 5) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E PRESCRIZIONI TECNICHE
1.	Le prestazioni, oggetto dell'appalto saranno compiute su richiesta dell'Ente fruitore del
	servizio sotto l'esclusiva responsabilità e a totale rischio della Ditta e per gli scopi ed esclusive
	finalità previste dal contratto
	L'Ente fruitore dovrà specificare quale livello di manovale intende utilizzare relativamente al
	tipo di servizio richiesto avendo riferimento alle disposizioni del C.C.N.L. di settore
	E' fatto obbligo alla Ditta di nominare i propri rappresentanti nelle località ove sarà svolto il
	servizio e di segnalare i relativi nominativi e recapiti all'Ente fruitore del servizio
	L'appalto tende ad assicurare, da parte dell'impresa aggiudicataria, prestazioni di manovalanza
	per operazioni di carattere occasionale ed urgente per le necessità dei magazzini, opifici, enti,
	mezzi navali ed aeroportuali militari, ivi comprese le movimentazioni di materiali che
	dovranno avvenire con attrezzature tecniche in disponibilità della ditta
2.	Il servizio avrà, quindi, carattere saltuario e mai continuativo
	In ogni caso l'importo da corrispondere per l'utilizzo delle attrezzature tecniche presso ciascun
	Ente non potrà superare il 20% (ventipercento) dell'importo contrattuale assegnato al
	medesimo Ente
3.	Il servizio comprende, sia le operazioni di carico e scarico dei materiali, la composizione e la
	scomposizione dei colli, l'appillaggio e il disappillaggio dei materiali in arrivo o in partenza,
	da e nei vagoni ferroviari, automezzi, aeromobili e mezzi navali (navi, bettoline, pontoni,
	chiatte, ecc.) e negli edifici militari, sia lo spostamento di materiali nell'interno dello stesso
	locale, oppure da un locale o da un piano all'altro dello stesso edificio militare, oppure tra

diversi edifici. -----

- 6. L'Amministrazione può richiedere, in base all'esigenza del momento, le prestazioni nella quantità che, a suo insindacabile giudizio, ritenga necessarie per l'esecuzione del servizio. ---
- 7. Gli operai devono risultare di pieno gradimento dell'Amministrazione militare. Qualora le autorità militari richiedessero, a loro insindacabile giudizio, la sostituzione di uno o più dipendenti dell'impresa appaltatrice, questa dovrà nella giornata stessa aderire alla richiesta, senza sollevare alcuna obiezione o pretendere alcun indennizzo. Comunque l'Amministrazione militare può rifiutarsi di far accedere gli operai non graditi sul luogo dei lavori. Per ogni giorno di ritardo nella sostituzione di ciascuna unità verrà addebitata

	all'impresa una penale pari a quanto contrattualmente dovuto all'impresa stessa per quattro ore
	di prestazioni del lavoratore
	Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra l'Amministrazione e gli operai addetti al
	servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze dell'impresa appaltatrice e le
	loro prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità e a totale rischio di questa
	Fermo restando le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016
	l'Amministrazione militare rimane estranea anche ai rapporti di natura economica tra l'impresa
	e i suoi dipendenti
	Qualsiasi variazione degli oneri previdenziali ed assicurativi per gli operai è a rischio e spesa
	dell'impresa, la quale non potrà pretendere dall'amministrazione compensi o indennizzi di
	sorta
8.	Qualora l'ordine di eseguire un servizio dato nei termini stabiliti dal precedente comma 3
	venga, prima dell'inizio, revocato dalla Amministrazione stessa, sarà corrisposto alla Ditta un
	quarto del compenso che le sarebbe spettato per l'intero lavoro se dimostrerà di avere già
	disponibili, all'ora prestabilita, gli operai e le attrezzature tecniche richieste sul posto di lavoro.
	Se il lavoro era tale da richiedere più di una giornata si corrisponderà il quarto del compenso
	relativo ad una sola giornata
	Quanto sopra sarà di volta in volta fatto constare con verbale compilato dall'autorità militare
	in contraddittorio con l'impresa.
	Se la revoca o la sospensione siano disposte dopo l'inizio del servizio, sarà corrisposto
	all'impresa:
	• ove i lavori siano stati eseguiti per non più di quattro ore: il compenso corrispondente a
	quattro ore;
	• ove i lavori siano stati eseguiti per più di quattro ore: il compenso corrispondente ad otto
	ore
	Sarà ugualmente compilato un verbale in contraddittorio con l'impresa. –

9. In caso di esigenze sopravvenute, che rendano necessario, nell'ambito dello stesso lotto, integrare con nuovi comandi/enti l'elenco degli enti fruitori del servizio, l'A.D. si riserva la

facoltà di estendere il servizio stesso ai predetti nuovi Comandi/Enti, previa sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo tra le parti ed entro il limite massimo del 50% (cinquanta per cento) del valore del lotto stesso.

ARTICOLO 6) CLAUSOLA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL D.M. 29.01.2014. PATTO DI INTEGRITA' -----

1.	La Ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad
	osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili
	con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento
	dei dipendenti del Ministero della Difesa approvato con D.M. del 29 gennaio 2014. A
	riguardo si da atto che l'Amministrazione ha trasmesso alla Ditta copia del decreto stesso
	per una sua più completa e piena conoscenza
	La ditta si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova
	dell'avvenuta comunicazione
	La violazione degli obblighi di cui al citato Decreto Ministeriale potrà costituire causa di
	risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per
	iscritto alla ditta il fatto, assegnando un termine per la presentazione di eventuali
	controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o risultino non accoglibili,
	l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei
	danni
	La Ditta si impegna, altresì, ad osservare e a far osservare il "Patto di integrità" (Allegato_3)
	sottoscritto ai sensi dell'art. 1 comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n. 190

2. L'impresa è consapevole di quanto disposto dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, ai sensi del quale è vietato assumere ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Direzione Generale Appaltante nei confronti della società contraente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e, pertanto, si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex

dipendenti che hanno esercitato i predetti poteri autoritativi o negoziali per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ARTICOLO 7) OBBLIGHI DELL'IMPRESA E SUE RESPONSABILITA' IN CASO DI INADEMPIMENTO CONTRATTUALE. PENALITA'. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' CONTRATTUALE.

ESPONSABILITA' CONTRATTUALE.
L'impresa assuntrice deve provvedere a sue spese e rischio all'invio, di volta in volta, sul
posto di lavoro del personale, del materiale di imballaggio e delle attrezzature tecniche
richieste
Qualora i lavoratori debbono essere trasferiti, per urgenti ed inderogabili esigenze
dell'amministrazione militare, dalla località in cui prestano abitualmente la loro opera ad
altra località ed il loro trasporto avvenga con automezzi militari o comunque a cura
dell'amministrazione, l'impresa non potrà pretendere da questa alcun rimborso di diaria,
trasferte o supplementi di paga
Restano a carico dell'impresa i premi per l'assicurazione degli operai trasportati e la
copertura assicurativa per coprire eventuali danni che possono essere arrecati direttamente
al materiale e/o terzi durante la movimentazione con attrezzature tecniche fornite dalla ditta
nell'ambito del comprensorio di competenza.
Pertanto, la Ditta sarà tenuta a dimostrare, preliminarmente alla commissione delle
movimentazioni, di essere in possesso di una polizza assicurativa con un massimale tale da
garantire il valore dei materiali trasportati.
La verifica ed il controllo saranno a cura dell'ente committente
L'impresa non potrà addurre a propria giustificazione, in caso di mancata o parziale
effettuazione del servizio, la momentanea deficienza di personale o la mancata disponibilità
delle attrezzature tecniche richieste
In tal caso l'Amministrazione provvederà a fare eseguire il servizio nel modo che riterrà
opportuno, a rischio e spese dell'impresa

Il lavoro si intenderà eseguito in danno dell'impresa, anche se fatto con personale
dell'amministrazione ed il valore delle prestazioni sarà computato secondo i prezzi
contrattuali. L'Amministrazione applicherà anche, a seconda che trattasi di mancanza totale
o parziale del servizio, un penalità pari rispettivamente al 50% (cinquanta percento) ed al
25% (venticinque percento) di quanto contrattualmente dovuto all'impresa per il numero di
ore che ogni operaio non inviato sul posto avrebbe dovuto svolgere e per la diaria oraria o
giornaliera relativa alla fornitura delle attrezzature tecniche richieste e non rese disponibili.
Resta salvo il risarcimento del maggior danno
Le penali previste dal presente contratto saranno comminate e comunicate all'impresa
mediante posta elettronica certificata dal Responsabile Unico del Procedimento
L'impresa appaltatrice deve osservare scrupolosamente e fare osservare dai suoi dipendenti
le disposizioni che saranno impartite dall'autorità militare che ha richiesto il servizio. Tali
disposizioni non potranno essere in contrasto con le norme sulla prevenzione degli infortuni.
L'amministrazione militare degli Enti fruitori del servizio, effettuerà controlli con proprio personale
onde accertare che i lavori siano stati eseguiti bene e conformemente alle richieste. –
L'Ente appaltante si riserva di effettuare tutte le verifiche opportune circa il buon andamento
del servizio

3.

- 6. Nei casi sopra indicati l'A.D. ha facoltà di avvalersi di quanto disposto dall'art. 124 del D.P.R. 236/2012. ------
- 7. Ai sensi del comma 17 articolo 1 della Legge 6.11.2012, n.190 è causa di risoluzione del contratto il mancato rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel patto di integrità stipulato tra le parti (Allegato 3).
- La Ditta che ricada, durante l'esecuzione del contratto, nella situazione sopraindicata, viene segnalata all'Autorità Nazionale Anticorruzione per le sanzioni di competenza ai sensi del citato D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 8) PREZZO CONTRATTUALE -----

L'Amministrazione corrisponderà alla ditta:

♣ l'importo della paga oraria, maggiorata dello (......) spuntato in sede di gara, onnicomprensiva per ogni ora di lavoro prestata da manovale, prevista per gli operai di vari livelli (variabili a seconda del tipo di prestazione richiesta) dal CCNL (parte economica) per il personale dipendente da imprese esercenti in appalto, per conto dell'Amministrazione della Difesa - prestazioni per operazioni di carico e scarico, composizione e scomposizione colli, appillaggio e disappillaggio dei materiali in arrivo ed in partenza, spostamento dei materiali e quant'altro definito manovalanza comune per la necessità di magazzini, opifici, enti, mezzi navali e/o aeroporti militari ed enti militari - stipulato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il 20 luglio 2001, tra FISE e FILT CGL, FIT CISL e UILTRASPORTI, e precisamente dall'aggiornamento scaturito dalla tabella allegata al D.M. 05 marzo 2010 (pubblicato nella G.U. n. 70 del 25 marzo 2010) e successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti. L'ammontare della paga oraria FISE dovrà essere documentata dalla Ditta in sede di fatturazione delle

prestazioni,	allegando	specifica	certificazione,	vistata	dal	competente	Ispettorato	o	Ufficio
provinciale	del Lavoro:	:							

- ♦ la maggiorazione dell'8% (ottopercento) dell'importo relativo alla manodopera dovuto per il servizio specifico per FORNITURA DI MATERIALI DI IMBALLAGGIO (casse, scatoloni, pluriball, nastri, carta, ecc.); -------
- ♦ la maggiorazione del 10% dell'importo relativo alla manodopera dovuto per il servizio specifico per ogni altra ATTREZZATURA TECNICA (ad esclusione dei normali strumenti di lavoro di uso comune).

ARTICOLO 9)MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

- 2. La fattura deve riportare il codice identificativo gara (CIG), l'indicazione del Codice Univoco Ufficio dell'Ufficio di verifica (COMMISERVIZI 5^a Divisione LMMCC8), e

- deve essere inviata al Sistema di Interscambio (SdI allocato presso il Ministero dell'Economia e Finanze) ai sensi del D.M. 55/2013.-
- - il numero degli operai completo di qualifica, che hanno eseguito le prestazioni di manovalanza con la dichiarazione che gli stessi sono regolarmente iscritti nel libro dell'impresa;
 - il numero delle ore lavorative effettivamente compiute da ciascun operaio; ------
 - la fornitura di materiale di imballaggio richiesta; ------
 - le attrezzature tecniche richieste ed il numero di ore di impiego delle stesse.

Il prospetto deve avere dimensioni contenute (utilizzare una scansione a bassa risoluzione) e deve avere l'estensione .pdf. -----

Ciascun prospetto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo delegato all'uopo individuato e controfirmato dal Direttore/Comandante dell'Ente o da suo delegato.

4. Il Responsabile dell'esecuzione dell'Ente verificatore e fruitore delle prestazioni, dovrà rilasciare, entro 30 giorni dalla scadenza di ogni singolo mese – ai sensi dell'articolo 4 comma 6 del D.Lgs. 231/2002 - dichiarazione di buona esecuzione attestante che "le prestazioni di manovalanza occasionale ed urgente indicate nel prospetto riepilogativo, pari a x ore complessive, sono state svolte a regola d'arte ed in piena rispondenza con le richieste di questo Ente committente" e, qualora presenti, "con l'utilizzo di attrezzature tecniche". Entro i successivi 7 giorni dovrà emettere certificato di pagamento che sarà notificato alla ditta. Ai sensi dell'art. 113 bis comma 2 si conviene che il termine di emissione del relativo ordine di pagamento è fissato in giorni 60 decorrenti dal rilascio della predetta buona esecuzione, ovvero, se successiva dalla data dell'effettivo e corretto invio della fattura sul sistema di interscambio già citato.

- 5. Il termine di pagamento è fissato in giorni 60, ai sensi dell'art. 113 bis comma 2 D.lg 50/2016, in ragione della complessità dell'appalto riferito a tipologie di prestazioni riconducibili a diversi centri di costo che rendono onerosa l'attività di raccolta e di verifica della documentazione necessaria ai fini della successiva liquidazione
- 6. La dichiarazione di buona esecuzione dovrà essere allegata alla fattura da parte della ditta.
- La fattura riepilogativa mensile dovrà essere completa di tutti gli allegati sopra indicati ivi compresi i dati necessari alla richiesta del DURC.
- 8. Nel caso in cui la documentazione risulti incompleta o il fatturato non corretto, saranno richieste le integrazioni o le modifiche necessarie all'emissione del mandato di pagamento. La richiesta di integrazioni/modifiche sospende i termini di pagamento. Relativamente al periodo di sospensione è esclusa qualsiasi pretesa risarcitoria da parte della ditta. ------
- Il corrispettivo sarà accreditato, con mandato informatico, in favore della ditta contraente presso la ________, IBAN ________.
- 11. L'I.V.A. è a carico dell'Amministrazione.
- 12. Si segnala inoltre l'obbligo del pagamento diretto all'Erario dell'I.V.A. relativa agli acquisti di beni e servizi delle PP.AA. ("split payment"), erogando ai fornitori i compensi al netto della citata imposta ai sensi della legge di stabilità per il 2015 (art 1 comma 629 lettera b) della Legge 23/12/2014 n. 190) che ha previsto nel D.P.R. 633/1972 (recante la disciplina in materia dell'I.V.A.), l'introduzione dell'art. 17-ter.
- 13. Inoltre l'impresa, pena l'applicazione di una penale pari all'1% (un percento) dell'importo complessivo mensile, dovrà inviare un report di controllo riepilogativo delle prestazioni effettuate nel mese alla Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali 2°

Reparto – 3[^] Divisione, entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello di riferimento.

- 14. Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel contratto anche in relazione a quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, ne' in ordine ai pagamenti già effettuati.

ARTICOLO 10) OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

2. L'impresa assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente contratto e di comunicazione, entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, degli estremi identificativi di detti conti nonché nello stesso termine, delle

3. Parimenti, nei contratti sottoscritti con gli operatori della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/fornitura della presente commessa, deve essere inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta degli stessi. L'A.D. procederà, ai sensi di legge, alle verifiche circa il rispetto della predetta prescrizione. Qualora l'impresa abbia notizia dell'inadempimento dell'operatore della filiera agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve procedere alla immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali - Divisione 3^ e la Prefettura competente per territorio 4. L'inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata Legge n. 136/2010, come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 comporta a carico del soggetto inadempiente, fatta salva la clausola risolutiva espressa di cui al precedente punto n. 1, l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 6 della legge medesima		generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti
titolo interessate a lavori/servizi/fornitura della presente commessa, deve essere inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta degli stessi. L'A.D. procederà, ai sensi di legge, alle verifiche circa il rispetto della predetta prescrizione. Qualora l'impresa abbia notizia dell'inadempimento dell'operatore della filiera agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve procedere alla immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali - Divisione 3^ e la Prefettura competente per territorio 4. L'inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata Legge n. 136/2010, come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 comporta a carico del soggetto inadempiente, fatta salva la clausola risolutiva espressa di cui al precedente punto n. 1, l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 6 della legge medesima		provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi
apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta degli stessi. L'A.D. procederà, ai sensi di legge, alle verifiche circa il rispetto della predetta prescrizione. ———————————————————————————————————	3.	Parimenti, nei contratti sottoscritti con gli operatori della filiera delle Imprese a qualsiasi
finanziari, pena la nullità assoluta degli stessi. L'A.D. procederà, ai sensi di legge, alle verifiche circa il rispetto della predetta prescrizione. ———————————————————————————————————		titolo interessate a lavori/servizi/fornitura della presente commessa, deve essere inserita
L'A.D. procederà, ai sensi di legge, alle verifiche circa il rispetto della predetta prescrizione. ———————————————————————————————————		apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi
Qualora l'impresa abbia notizia dell'inadempimento dell'operatore della filiera agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve procedere alla immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali - Divisione 3^ e la Prefettura competente per territorio 4. L'inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata Legge n. 136/2010, come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 comporta a carico del soggetto inadempiente, fatta salva la clausola risolutiva espressa di cui al precedente punto n. 1, l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 6 della legge medesima		finanziari, pena la nullità assoluta degli stessi.
Qualora l'impresa abbia notizia dell'inadempimento dell'operatore della filiera agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve procedere alla immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali - Divisione 3^ e la Prefettura competente per territorio 4. L'inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata Legge n. 136/2010, come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 comporta a carico del soggetto inadempiente, fatta salva la clausola risolutiva espressa di cui al precedente punto n. 1, l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 6 della legge medesima		
contrattuale, informandone contestualmente la Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali - Divisione 3^ e la Prefettura competente per territorio		
Servizi Generali - Divisione 3^ e la Prefettura competente per territorio 4. L'inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata Legge n. 136/2010, come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 comporta a carico del soggetto inadempiente, fatta salva la clausola risolutiva espressa di cui al precedente punto n. 1, l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 6 della legge medesima		di tracciabilità dei flussi finanziari deve procedere alla immediata risoluzione del rapporto
4. L'inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata Legge n. 136/2010, come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 comporta a carico del soggetto inadempiente, fatta salva la clausola risolutiva espressa di cui al precedente punto n. 1, l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 6 della legge medesima. ────────────────────────────────────		contrattuale, informandone contestualmente la Direzione Generale di Commissariato e di
dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 comporta a carico del soggetto inadempiente, fatta salva la clausola risolutiva espressa di cui al precedente punto n. 1, l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 6 della legge medesima. ————————————————————————————————————		Servizi Generali - Divisione 3 [^] e la Prefettura competente per territorio
salva la clausola risolutiva espressa di cui al precedente punto n. 1, l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 6 della legge medesima. ————————————————————————————————————	4.	L'inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata Legge n. 136/2010, come modificata
ARTICOLO 11) RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTOSi applicano la previsioni di cui all'art. 109 del D.Lgs 50/2016 e, la ditta dichiara sin da ora di non aver nulla a che pretendere in caso di recesso unilaterale dal contratto da parte dell'Amministrazione. ARTICOLO 12) CAUZIONE		dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 comporta a carico del soggetto inadempiente, fatta
ARTICOLO 11) RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTOSi applicano la previsioni di cui all'art. 109 del D.Lgs 50/2016 e, la ditta dichiara sin da ora di non aver nulla a che pretendere in caso di recesso unilaterale dal contratto da parte dell'Amministrazione. ARTICOLO 12) CAUZIONE		salva la clausola risolutiva espressa di cui al precedente punto n. 1, l'applicazione delle
previsioni di cui all'art. 109 del D.Lgs 50/2016 e, la ditta dichiara sin da ora di non aver nulla a che pretendere in caso di recesso unilaterale dal contratto da parte dell'Amministrazione. ARTICOLO 12) CAUZIONE ————————————————————————————————————		sanzioni previste all'art. 6 della legge medesima
che pretendere in caso di recesso unilaterale dal contratto da parte dell'Amministrazione. ARTICOLO 12) CAUZIONE	ΑF	RTICOLO 11) RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTOSi applicano la
ARTICOLO 12) CAUZIONE In applicazione della Legge 10.6.1982, n. 348 e del combinato disposto degli artt. 93 comma 7 e 103 del D.Lgs. 50/2016, la Ditta contraente, a garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dal presente atto, ha prestato cauzione conforme allo schema tipo di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018 pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10/04/2018, per l'importo di € (/00), mediante polizza fidejussoria n.	pre	evisioni di cui all'art. 109 del D.Lgs 50/2016 e, la ditta dichiara sin da ora di non aver nulla a
In applicazione della Legge 10.6.1982, n. 348 e del combinato disposto degli artt. 93 comma 7 e 103 del D.Lgs. 50/2016, la Ditta contraente, a garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dal presente atto, ha prestato cauzione conforme allo schema tipo di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018 pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10/04/2018, per l'importo di € (/00), mediante polizza fidejussoria n.	che	e pretendere in caso di recesso unilaterale dal contratto da parte dell'Amministrazione.
e 103 del D.Lgs. 50/2016, la Ditta contraente, a garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dal presente atto, ha prestato cauzione conforme allo schema tipo di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018 pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10/04/2018, per l'importo di € (/00), mediante polizza fidejussoria n.	AF	RTICOLO 12) CAUZIONE
derivanti dal presente atto, ha prestato cauzione conforme allo schema tipo di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018 pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10/04/2018, per l'importo di € (/00), mediante polizza fidejussoria n.	In	applicazione della Legge 10.6.1982, n. 348 e del combinato disposto degli artt. 93 comma 7
Ministero dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018 pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10/04/2018, per l'importo di € (/00), mediante polizza fidejussoria n.	e 1	03 del D.Lgs. 50/2016, la Ditta contraente, a garanzia della regolare esecuzione degli obblighi
10/04/2018, per l'importo di € (/00), mediante polizza fidejussoria n.	deı	rivanti dal presente atto, ha prestato cauzione conforme allo schema tipo di cui al decreto del
	Mi	nistero dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018 pubblicato sulla G.U. n. 83 del
con sottoscrizione autenticata dal Dr, Notaio	10	/04/2018, per l'importo di € (/00), mediante polizza fidejussoria n.
		_con sottoscrizione autenticata dal Dr, Notaio

La suddetta polizza viene rilasciata in data a

ARTICOLO 13) TUTELA DEI LAVORATORI
La ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi alla prestazione
di lavoro ed alla tutela dei lavoratori e, in particolare modo, a quelli della previdenza sociale
(invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) ed a quegli obblighi che
trovano la loro origine in contratti collettivi ed a quelli che prevedono a favore dei lavoratori diritti
patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro per assegni
familiari, indennità ai richiamati alle armi ecc
La ditta si obbliga inoltre, a praticare verso i dipendenti lavoratori (soci e non soci) condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di
categoria. In particolare, le cooperative, per i lavoratori soci si impegnano a versare all'INPS i
contributi per invalidità e vecchiaia sulle retribuzioni effettive ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo 6 del D.P.R. 30.04.1970, n.602. Tutti gli obblighi di cui sopra gravano anche sulle
cooperative consorziate che, di fatto, eseguono i lavori appaltanti per conto del consorzio. In
caso di violazione della presente norma il contratto si riterrà automaticamente risolto ai sensi
dell'art.1456 c.c. con la conseguente applicazione delle penali ivi compreso l'incameramento
del deposito cauzionale. Questa stazione appaltante, a fronte di D.U.R.C. che segnali una
inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati dalla Società nell'esecuzione
del contratto ricorrerà all'intervento sostitutivo, secondo quanto previsto dall'articolo 30 commi
5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, provvedendo a versare direttamente il dovuto agli Enti assistenziali e
previdenziali.
La ditta è responsabile del rispetto e dell'applicazione di tutte le misure relative alla sicurezza
sui luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa
I costi propri dichiarati dalla ditta relativi alla sicurezza €(

ARTICOLO 14) SPESE CONTRATTUALI -----

Le spese di copia, stampa, bollo, registrazione e tutte le altre inerenti al presente contratto sono
a carico della ditta contraente ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n. 790.
L'importo esatto e le modalità di versamento di detto importo verranno comunicate all'atto della
stipulazione del contratto Qualora la
ditta non provveda a versare l'importo delle spese contrattuali nelle modalità sopra indicate o
non consegni all'Ente appaltante l'attestato di avvenuto versamento, si procederà, in sede di
primo pagamento, al recupero delle spese e degli eventuali interessi di mora, ai sensi dell'art. 1
della Legge 27.12.1975, n. 790, senza possibilità di futuri rimborsi qualora, in prosieguo di
tempo, la fornitrice dimostrasse di avere ottemperato ai suddetti obblighi.
Sono a carico dell'impresa contraente tutti gli oneri fiscali inerenti alla fornitura ad eccezione di
quelli di cui al D.P.R. 26.10.1972, n.633 (IVA) e al Decreto Legislativo 26.10.1995 n. 504 (T.U.
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali ed amministrative) che sono a carico dell'Amministrazione della Difesa. Pertanto,
qualunque variazione dell'entità di tali oneri che si verificasse durante l'esecuzione del contratto
non comporterà alcuna variazione al prezzo contrattuale, che si intenderà comprensivo di tutti gli
oneri predetti
ARTICOLO 15) DOMICILIO LEGALE
Per l'esecuzione del presente contratto e per ogni altro effetto di legge, la ditta dichiara di
eleggere il proprio domicilio in, Via,
ARTICOLO 16) DUVRI
Sulla base di quanto stabilito dalla Determinazione n. 3/2008 sulla sicurezza dell'esecuzione
degli appalti relativi a servizi e forniture emanata in data 5 marzo 2008 dall'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il servizio di manovalanza in parola
genera interferenze
Pertanto, questa stazione appaltante ha predisposto un "D.U.V.R.I. statico" (documento unico
di valutazione dei rischi da interferenze), che descrive le linee generali delle situazioni e delle
azioni necessarie ad individuare e prevenire i rischi da interferenze nel servizio in argomento -

Il "D.U.V.R.I. statico", allegato al presente contratto (all. 3), descrivendo le attività principali
del servizio e identificando i conseguenti rischi, individua le contromisure necessarie
all'eliminazione degli stessi in accorgimenti comportamentali ovvero nell'impiego di
segnaletiche particolari
Sulla base del suindicato documento, il responsabile di ogni singolo E.D.R. redigerà, ai sensi
dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08, di concerto con l'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, un
"D.U.V.R.I. dinamico"
Il "D.U.V.R.I. dinamico" descriverà puntualmente in concreto le situazioni di interferenza dei
luoghi ove verranno svolti i servizi oggetto del citato contratto e in tale ambito potranno essere
individuati eventuali costi relativi ad ulteriori misure di sicurezza, non contemplate nel
"D.U.V.R.I. statico" in quanto strettamente connessa alle peculiari caratteristiche ambientali e/o
strutturali di ciascun E.D.R., da adottarsi al fine di eliminare i rischi interferenziali
Di tali costi dovrà farsi carico l'EDR interessato
I costi relativi al "D.U.V.R.I. statico" sono pari a zero
Tutti i materiali necessari alla prevenzione degli individuati rischi da interferenze nello
svolgimento del servizio in argomento dovranno essere forniti a cura di ciascun E.D.R
interessato

ARTICOLO 17) COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate mediante posta elettronica certificata agli indirizzi di seguito indicati:

•	commiservizi	apostacert.d	<u>ifesa.it</u>

•					

La ditta si obbliga, in ogni caso, a dare comunicazione all'Amministrazione Difesa in caso di cambio del predetto indirizzo di posta elettronica.

ARTICOLO 18) SPESE PER AVVISI E BANDI DI GARA

 Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto del 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono

- rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
- 2. Il rimborso delle spese di cui sopra, dovrà avvenire mediante versamento delle stesse presso la competente Tesoreria Provinciale dello Stato (capitolo di bilancio 3580 art.3). La documentazione attestante l'avvenuto pagamento dovrà essere fatta pervenire a questa Stazione Appaltante entro i termini sopra citati.
- In caso di mancato rimborso, nei termini e nei modi indicati, si provvederà al recupero all'atto del pagamento della fornitura – delle somme a credito e degli eventuali interessi, senza possibilità di futuri rimborsi.

ARTICOLO 19) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La ditta dichiara di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo e di cui agli artt. da 15 a 23 del suddetto Regolamento.

ARTICOLO 20) VINCOLO CONTRATTUALE -----

Il presente contratto, mentre vincola la ditta sin dal momento della sua sottoscrizione, impegnerà l'Amministrazione della Difesa solo dopo l'approvazione e la registrazione dello stesso da parte dei competenti Organi di Controllo amministrativo/contabile, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Il contraente è, pertanto, consapevole che il contratto, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016, è sospensivamente condizionato all'esito positivo dei controlli, restando del pari sospesi, fino alla intervenuta registrazione, tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto in capo all'Amministrazione ivi compresi i termini di pagamento, ferma restando l'anticipata esecuzione già disposta per motivi di urgenza.

Il predetto Dirigente Dr.ssa Emilia ZIELLO, nella qualità di Direttore della III Divisione di COMMISERVIZI, stipulante per le ragioni e gli interessi dell'Amministrazione della Difesa, accetta il presente atto che è stato, previa lettura fattane ad alta ed intelligibile voce, da me

Ufficiale Rogante Funz. Amm. vo dr.ssa, e sottoscritto da me e dalle parti contrattuali in modalità digitale ai sensi dell'art. 32 c. 14 D.lgs. 50/2016.

Il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, consta di n. () pagine dattiloscritte, incluse le firme, e di n. () pagine di allegati.

p. LA DITTA	
Sig.	
ner I 'Amministrazione	

Sig.						
	per L'Amministrazione (Dirigente Dr)					
	L'UFFICIALE ROGANTE (Dr)					
Ai sensi dell'articolo 1341 c.c. la Ditta dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli:						
Art. 2	(Oggetto del contratto e obblighi della Ditta);					
Art. 3	(Valore del contratto);					
Art. 4	(Durata del contratto);					
Art. 5	(Organizzazione del servizio e prescrizioni tecniche);					
Art. 7	(Obblighi dell'impresa e sue responsabilità in caso di inadempimento contrattuale.					
	Penalità. Limitazione di responsabilità contrattuale. Clausola risolutiva espressa);					
Art. 9	(Pagamento del corrispettivo);					
Art. 11	(Recesso unilaterale del contratto);					
Art. 13 (Tutela dei lavoratori);						
Art. 18	(Spese per avvisi e bandi di gara);					
Art. 19 (Vincolo contrattuale).						

	p. LA DITTA Sig.	
(Dr.	L' UFFICIALE ROGANTE	